



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI CHIETI

(Art.12 bis, L. 27 gennaio 2012, n.3)

Il Giudice delegato,

- letta l'istanza depositata dalla sig.ra Di Donato Assunta in data 14/9/'15;
- rilevato che egli ha dichiarato di versare nelle condizioni di cui all'art.6 della legge n. 3/'12;
- rilevato che egli ha dichiarato di voler predisporre il piano di cui all'art. 7 l.cit.;
- rilevato che alla proposta debba essere allegata la relazione di cui all'art.9, comma 3 bis, l.cit.;
- visto l'art.15, comma 9, l.cit. nella parte in cui prevede che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possano essere svolti anche da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.28 del R.D. 16/3/1942 n.267;

per l'incombente il G.H. ^{NOMINA} IVO REMIGIO.

Chieti 8.12.15

Il Giudice delegato
(dott. Nicola Valletta)